

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 6152

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUERZONI, BECCHI, BALBO, BASSANINI,  
DE JULIO, VISCO**

*Presentata il 4 dicembre 1991*

### Istituzione dell'Organizzazione bibliotecaria nazionale e norme di principio in materia di biblioteche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Obiettivo della presente proposta di legge è di far uscire l'intero complesso delle biblioteche italiane, con il loro ingentissimo patrimonio bibliografico e documentario, dalla situazione di precarietà e di abbandono in cui versano ormai da decenni. Per il raggiungimento dell'obiettivo indicato è essenziale ripensare il ruolo delle biblioteche e la loro organizzazione nei termini di una moderna rete informativa integrata e diffusa su tutto il territorio nazionale.

Occorre pertanto delineare e definire un « modello » istituzionale di organizzazione del servizio bibliotecario che i presentatori ritengono idoneo a fornire le condizioni strutturali per una prestazione del servizio ispirata a criteri di efficienza, flessibilità ed integrazione funzionale. Si

tratta di un modello nel quale vengono equilibrate le esigenze di coordinamento e programmazione con quelle di decentramento della gestione, attraverso una unificazione delle attuali strutture bibliotecarie, di tipo non burocratico, ma fondata su più moderni principi di comunicazione interistituzionale ed interorganizzativa.

L'Organizzazione bibliotecaria nazionale che viene costituita fornisce la trama istituzionale della comunicazione interorganizzativa ma, al tempo stesso, ha il compito di realizzare in forma integrata gli obiettivi di una vera e propria « politica » dei servizi di biblioteca e documentazione, attraverso un adeguamento permanente dei servizi delle biblioteche italiane agli *standard* internazionali, il coordinamento e la gestione delle attività necessarie per la realizzazione di tale fina-

lità. In particolare, l'Organizzazione bibliotecaria nazionale ha il compito di curare, documentandola, la raccolta delle pubblicazioni italiane e straniere e di promuovere la circolazione delle pubblicazioni italiane e straniere; di gestire, anche avvalendosi del programma del Sistema bibliotecario nazionale (SBN), il catalogo unico delle biblioteche italiane e la rete nazionale di prestito; di curare la tutela del patrimonio librario; di promuovere iniziative editoriali, espositive e culturali, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati.

L'elaborazione degli indirizzi di una politica delle biblioteche che tenga conto di tali aspetti ed il controllo circa la realizzazione degli obiettivi assunti costituiscono il compito di un organismo collegiale, denominato « Comitato di coordinamento per la programmazione bibliotecaria », presieduto dal Ministro per i beni culturali e ambientali e del quale fanno parte rappresentanti degli altri Ministeri direttamente interessati (tesoro, pubblica istruzione, università e ricerca scientifica e tecnologica, interno), delle regioni, degli enti locali e dell'associazione italiana biblioteche. In questa sede collegiale vengono definiti gli obiettivi e le priorità della programmazione bibliotecaria, della politica di tutela del patrimonio librario e, come vedremo, vengono definiti nel dettaglio i criteri per stipulare convenzioni con soggetti diversi da quelli aderenti all'Organizzazione.

Il Comitato provvede inoltre ad amministrare il « Fondo unico per la programmazione bibliotecaria ». Quest'ultimo costituisce lo strumento ideato per immettere le necessarie risorse finanziarie nel processo di ammodernamento e programmazione del servizio bibliotecario cui è finalizzata la presente legge-quadro. Il fondo viene iscritto in tre distinti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, finalizzati rispettivamente a sostenere sul piano economico gli impegni per l'incremento del patrimonio librario (acquisizione di fondi librari e documentari che vengono ritenuti di particolare pregio), per la salvaguardia e la conserva-

zione del patrimonio librario e documentario pubblico o di interesse pubblico; a valorizzare le raccolte esistenti, attraverso la realizzazione di programmi di catalogazione, riproduzione e diffusione delle risorse librarie e documentarie, anche mediante l'utilizzazione delle tecnologie informatiche più avanzate; a sviluppare, infine, il Sistema bibliotecario nazionale, al fine di integrare ed ottimizzare i servizi all'utenza, incrementare lo scambio dei dati bibliografici e dei documenti con l'estero, anche attraverso la predisposizione di reti e flussi informativi internazionali.

Dell'Organizzazione bibliotecaria nazionale fanno parte, oltre alle biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze e alle biblioteche pubbliche statali, quelle di competenza regionale, delle università e degli enti pubblici di ricerca, degli organi costituzionali, delle amministrazioni statali centrali e periferiche e le biblioteche delle aziende pubbliche. Tutte le strutture di proprietà pubblica sono dunque ricomprese nell'Organizzazione, ma a quest'ultima fanno capo anche le altre biblioteche aperte al pubblico e che, comunque, ricevono finanziamenti pubblici, oltre alle strutture che hanno per attività prevalente la produzione o la fornitura di documentazione.

Alle strutture che fanno parte dell'Organizzazione bibliotecaria nazionale vengono imposti alcuni obblighi di prestazione, che vanno dalla raccolta, conservazione e catalogazione della produzione editoriale, alla consultazione, fruizione e prestito, alla produzione di informazioni bibliografiche, alla consulenza per il pubblico. Tale obbligo viene esteso anche alla fruizione pubblica dei collegamenti realizzati con banche e basi di dati informatizzate. Le biblioteche hanno inoltre il compito, reso più importante anche dalla difficile attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, di raccogliere, conservare e rendere consultabili i principali documenti prodotti dalla amministrazione o ente di riferimento, e di fornire informazioni sulla ubicazione degli altri documenti prodotti, ma anche di quelli in possesso degli enti stessi, nonché di quelli

in possesso di altre biblioteche o di amministrazioni pubbliche.

L'Organizzazione bibliotecaria nazionale si configura come una struttura articolata in diversi sistemi bibliotecari locali, le cui responsabilità di programmazione vengono attribuite alle regioni, alle province ed agli organi di governo delle aree metropolitane, istituiti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali sistemi possono essere gestiti anche in collaborazione, mediante accordi di programma o forme più idonee individuate dagli enti locali. I sistemi bibliotecari locali hanno il compito di promuovere la cooperazione fra tutte le biblioteche esistenti sul territorio, attraverso modalità di relazione flessibili, individuate nello strumento della convenzione. Le convenzioni tra l'Organizzazione bibliotecaria ed i soggetti pubblici e privati vengono stipulate tenendo conto di criteri unitari, stabiliti dal Comitato di coordinamento per la programmazione bibliotecaria, ed indicano comunque gli impegni e gli oneri a carico di ciascuna delle parti contraenti. Stipulando la convenzione i soggetti esterni all'Organizzazione si impegnano ad assicurare il rispetto degli *standard* di servizio predefiniti, a garantire la gratuità e continuità dell'accesso ai servizi bibliotecari, ed a presentare ai soggetti istituzionali contraenti un rendiconto circa l'utilizzazione degli eventuali contributi finanziari ricevuti per effetto della convenzione.

La proposta di legge in esame prevede diverse tipologie di convenzioni, distinguendole in base all'oggetto delle stesse. Si potranno così avere convenzioni di tipo generale, per l'adesione delle biblioteche degli enti e dei soggetti convenzionati alla Organizzazione bibliotecaria nazionale; convenzioni per servizi, finalizzate alla partecipazione alla gestione o alla gestione diretta da parte dei soggetti convenzionati di servizi bibliotecari; convenzioni per la partecipazione o la gestione di programmi e progetti finalizzati, anche per la forma-

zione e l'aggiornamento professionale del personale addetto alle biblioteche e, infine, convenzioni per contratti di ricerca, finalizzate all'attivazione di ricerche scientifiche da realizzarsi presso biblioteche o archivi dotati di raccolte di particolare rilevanza in ordine all'oggetto specifico della ricerca. Le regioni e gli enti locali possono inoltre stipulare convenzioni anche con le biblioteche universitarie e scolastiche, al fine di realizzare processi di integrazione delle risorse bibliotecarie e di ampliare il coordinamento delle strutture, dei servizi e delle attività.

L'organizzazione interna e la gestione delle biblioteche vengono affidate all'autonomia decisionale di ciascuna struttura, dal momento che viene previsto un regolamento interno che disciplina, oltre alle modalità di gestione contabile, anche l'orario di apertura al pubblico, l'importo e le modalità di pagamento per le prestazioni obbligatorie e per quelle per le quali un regolamento di attuazione della legge stabilisca la fruizione a pagamento. In considerazione delle finalità generali della politica bibliotecaria, la fruizione a pagamento dei servizi previsti dalla legge viene comunque privata dell'onere aggiuntivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Per quanto riguarda infine il personale delle biblioteche viene introdotto l'obbligo di avvalersi, per le attività di particolare rilievo specialistico, esclusivamente di personale che abbia conseguito la laurea in conservazione dei beni culturali, con indirizzo archivistico e librario, area delle biblioteconomia o area della documentazione, ovvero che sia in possesso di titoli equipollenti, che dovranno essere stabiliti con atti normativi governativi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Una norma transitoria provvede a disciplinare il passaggio dall'attuale ordinamento a quello « a regime », al fine di permettere la migliore utilizzazione del personale attualmente in servizio presso le biblioteche.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(*Organizzazione bibliotecaria nazionale*).

1. La Repubblica garantisce il funzionamento dei servizi di biblioteca e documentazione e la loro fruizione per tutti attraverso l'Organizzazione bibliotecaria nazionale.

2. Fanno parte dell'Organizzazione bibliotecaria nazionale:

a) le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze e le biblioteche pubbliche statali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501, nonché le biblioteche annesse ai monumenti nazionali di cui all'articolo 2 del decreto citato;

b) le biblioteche di competenza regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) le biblioteche delle università e degli enti pubblici di ricerca;

d) le biblioteche degli enti locali e degli enti, aziende ed organismi da loro dipendenti;

e) le biblioteche degli enti pubblici non territoriali;

f) le biblioteche degli organi costituzionali, delle amministrazioni statali centrali e periferiche e delle aziende pubbliche;

g) le altre biblioteche aperte al pubblico e convenzionate ai sensi dell'articolo 9 e, comunque, le biblioteche che godono di trasferimenti finanziari dal bilancio dello stato, delle regioni o degli enti locali;

h) le strutture che hanno per attività prevalente la produzione o la fornitura di documentazione o di informazione, convenzionate ai sensi dell'articolo 9.

3. I principi di organizzazione e di funzionamento dell'Organizzazione bibliotecaria nazionale di cui alla presente legge si applicano alle biblioteche di cui al comma 2. Le regioni a statuto ordinario esercitano il potere legislativo in materia attenendosi ai principi di cui alla presente legge, i quali costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Gli enti locali, gli enti pubblici non territoriali e le università, ciascuno entro l'ambito di autonomia loro riconosciuto dalla legge, assicurano l'adeguamento funzionale ed organizzativo delle proprie biblioteche ai principi suddetti.

#### ART. 2.

##### *(Funzioni dell'Organizzazione bibliotecaria nazionale).*

1. L'Organizzazione bibliotecaria nazionale realizza l'adeguamento permanente dei servizi delle biblioteche che ne fanno parte agli *standard* internazionali ed a quelli delle corrispondenti istituzioni dei paesi membri della Comunità europea.

2. L'Organizzazione bibliotecaria nazionale:

a) cura, documentandola, la raccolta delle pubblicazioni italiane e straniere e promuove la circolazione delle pubblicazioni italiane e straniere attraverso le strutture tecniche del Sistema bibliotecario nazionale (SBN) di cui alla lettera e), comma 1, articolo 1, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449;

b) cura e coordina le attività dirette alla conservazione, alla riproduzione ed alla fruizione dei materiali raccolti nelle biblioteche che fanno parte dell'Organizzazione;

c) gestisce, attraverso le strutture di cui alla lettera a) ed avvalendosi del programma SBN, il catalogo unico delle biblioteche italiane e la rete nazionale di prestito;

d) realizza l'armonizzazione degli *standard* catalografici e della modulistica ai fini di una progressiva omologazione dei metodi di catalogazione ed inventariazione;

e) cura il coordinamento e la collaborazione con sistemi bibliotecari di pari livello appartenenti a Paesi stranieri e con organizzazioni comunitarie ed internazionali operanti nel campo della normalizzazione e delle discipline biblioteconomiche e documentarie;

f) cura la tutela del patrimonio librario;

g) promuove e cura, avvalendosi delle idonee metodologie scientifiche, la conoscenza e la valutazione delle modalità di prestazione dei servizi di biblioteca, documentazione e informazione;

h) assicura, nei modi previsti dal regolamento di cui all'articolo 13, l'attuazione del diritto di accesso all'informazione stabilito dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli atti normativi comunitari, della Repubblica italiana, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

i) promuove iniziative editoriali, espositive e culturali, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati.

### ART. 3.

#### *(Sistemi bibliotecari locali).*

1. L'Organizzazione bibliotecaria nazionale si articola in sistemi bibliotecari locali, istituiti di norma dalle regioni o, su loro delega, dalle province e dagli organi di governo delle aree metropolitane, con il compito di mettere a disposizione

di tutti i cittadini le risorse informative e documentarie di tutte le biblioteche aderenti al sistema.

2. I sistemi bibliotecari locali, attraverso le convenzioni di cui agli articoli 9 e 11, promuovono la cooperazione tra tutte le biblioteche del territorio di competenza per quanto in particolare concerne:

- a) il coordinamento degli acquisti;
- b) la catalogazione partecipata e lo scambio delle informazioni bibliografiche;
- c) il prestito interbibliotecario;
- d) lo scambio di servizi alle rispettive utenze, anche attraverso l'allestimento di comuni infrastrutture informative ed informatiche.

3. Le biblioteche aderenti al sistema bibliotecario locale adeguano il proprio regolamento all'adempimento degli impegni di cooperazione contratti a norma del comma 2 del presente articolo e di quelli di cui agli articoli 4 e 9.

#### ART. 4.

##### *(Adeguamento dei sistemi bibliotecari locali).*

1. Le biblioteche ed i sistemi bibliotecari locali aderiscono di norma al Servizio bibliotecario nazionale ed adottano comunque *standard* di automazione compatibili con quelli definiti dall'Istituto centrale per il catalogo unico, per quanto in particolare concerne le funzioni di descrizione bibliografica e prestito interbibliotecario, al fine di mettere a disposizione e scambiare, nell'ambito dell'Organizzazione bibliotecaria nazionale, i dati bibliografici ed i documenti posseduti.

2. Le biblioteche ed i sistemi bibliotecari locali che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongano di sistemi di automazione non compatibili con quelli del Sistema bibliotecario nazionale e che gestiscano archivi con almeno 100.000 notizie bibliografiche pos-

sono accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 5, al fine di procedere all'allineamento dei propri dati con quelli del Sistema bibliotecario nazionale.

3. Le biblioteche ed i sistemi bibliotecari locali che, anche dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotteranno o continueranno a gestire sistemi di automazione non compatibili con il Sistema bibliotecario nazionale, dovranno a proprio carico sostenere ogni onere per l'allineamento dei propri dati ai fini del colloquio con l'Indice e dell'uso della rete del Sistema bibliotecario nazionale.

#### ART. 5.

*(Fondo unico  
per la programmazione bibliotecaria).*

1. Al fine di favorire la programmazione e lo sviluppo del sistema bibliotecario italiano è istituito, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, il Fondo unico per la programmazione bibliotecaria. All'amministrazione del fondo provvede il comitato di cui all'articolo 6.

2. La dotazione del fondo è iscritta in tre distinti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali rispettivamente destinati:

a) all'incremento delle raccolte attraverso l'acquisizione di fondi librari e documentari di particolare pregio, nonché alla salvaguardia ed alla conservazione del patrimonio librario e documentario pubblico o di interesse pubblico, riconosciuto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 9;

b) alla valorizzazione delle raccolte attraverso programmi di catalogazione, riproduzione e diffusione, anche attraverso le tecnologie informatiche, di microriproduzione e telematiche, delle principali risorse librarie e documentarie dell'Organizzazione bibliotecaria nazionale;

c) allo sviluppo del Sistema bibliotecario nazionale al fine dell'integrazione e



ottimizzazione dei servizi all'utenza, dello scambio dei dati bibliografici e dei documenti con l'estero e della predisposizione di reti e flussi informativi con i Paesi della Comunità europea.

3. Gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa di cui al comma 2 ammontano rispettivamente a lire trenta miliardi per il capitolo di cui alla lettera *a*), a lire dieci miliardi per il capitolo di cui alla lettera *b*) ed a lire dieci miliardi per il capitolo di cui alla lettera *c*), per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

#### ART. 6.

*(Assetto istituzionale).*

1. È istituito il Comitato di coordinamento per la programmazione bibliotecaria, presieduto dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un suo delegato. Del comitato fanno parte:

*a*) il Ministro del tesoro o un suo delegato;

*b*) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato;

*c*) il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica o un suo delegato;

*d*) il Ministro dell'interno o un suo delegato;

*e*) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni;

*f*) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante dell'Unione delle province italiane (UPI);

*g*) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche.

2. Il comitato si avvale di un ufficio di segreteria composto di dipendenti dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e dell'Istituto centrale per la patologia del libro, collocati fuori ruolo e individuati, nel numero e nelle persone, secondo le modalità previste con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanarsi di intesa con i Ministri componenti il comitato di cui al presente articolo. Il servizio prestato è comunque equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello svolto negli istituti di provenienza.

3. Il comitato provvede alla definizione degli obiettivi e delle priorità della programmazione bibliotecaria, all'indirizzo delle attività di tutela del patrimonio librario ed al coordinamento dell'Organizzazione bibliotecaria nazionale. Per lo svolgimento delle predette funzioni si avvale di analisi e studi condotti dall'Osservatorio sulla politica bibliotecaria, sulla base di indicatori di verifica e monitoraggio scientificamente idonei.

4. L'Osservatorio si avvale del contributo di studiosi ed esperti di analisi delle politiche pubbliche e del settore bibliotecario. La costituzione, le modalità operative ed ogni altro aspetto relativo all'organizzazione ed alle attività dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanarsi di intesa con i Ministri componenti il comitato di cui al presente articolo, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dalle attività dell'Osservatorio si provvede a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 5, fino ad un massimo del dieci per cento annuo.

#### ART. 7.

*(Prestazioni obbligatorie delle biblioteche).*

1. Le biblioteche che fanno parte dell'Organizzazione bibliotecaria nazionale assicurano le seguenti prestazioni:

a) la raccolta, la conservazione e la catalogazione della produzione editoriale,

nell'ambito delle finalità istituzionali proprie di ciascuna biblioteca;

b) la consultazione e la fruizione dei materiali raccolti;

c) il prestito e, di norma, la riproduzione per il pubblico dei materiali raccolti, in conformità al regolamento interno e secondo le modalità in esso stabilite;

d) la documentazione di ogni materiale posseduto, la produzione di informazioni bibliografiche, l'orientamento, la consulenza e l'informazione relativa al materiale raccolto;

e) la raccolta, la conservazione e la consultazione da parte del pubblico dei principali documenti prodotti dalla amministrazione o ente di riferimento;

f) la fornitura di informazioni circa l'ubicazione degli altri documenti prodotti o in possesso dell'amministrazione di riferimento, nonché di altre biblioteche o di amministrazioni pubbliche;

g) il concorso alla circolazione dei documenti, attraverso forme di collaborazione con altre biblioteche e soggetti diversi;

h) la realizzazione di collegamenti con banche e basi di dati informatizzate, garantendone la fruizione al pubblico nelle forme stabilite dal regolamento interno.

#### ART. 8.

*(Organizzazione e gestione delle biblioteche).*

1. Le biblioteche adottano un regolamento interno, nel rispetto dei principi della presente legge, della legislazione regionale e delle direttive eventualmente emanate dai competenti organi degli enti di riferimento.

2. Il regolamento, oltre a quanto previsto dalla presente legge, disciplina:

a) l'orario di apertura e di chiusura al pubblico;

b) l'importo e le modalità di pagamento per le prestazioni obbligatorie per le quali il regolamento di cui all'articolo 13 stabilisca la fruizione a pagamento;

c) le prestazioni al pubblico diverse ed aggiuntive oltre a quelle di cui all'articolo 7, ivi comprese le modalità e gli importi per il pagamento delle stesse;

d) le modalità di gestione, ivi comprese quelle di adozione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo annuali.

3. Per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa delle biblioteche di cui alla presente legge si adotta, in quanto applicabile, il regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa degli istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, n. 501.

#### ART. 9.

##### (Convenzioni).

1. Il Comitato di coordinamento per la programmazione bibliotecaria approva i criteri ed uno schema-tipo per la stipulazione di convenzioni tra le biblioteche o le strutture comunque appartenenti alla Organizzazione bibliotecaria nazionale ed altri soggetti, pubblici o privati, attenendosi ai seguenti principi:

a) obbligo di assicurare, da parte dei soggetti terzi che si convenzionano, il rispetto degli *standard* di servizio predefiniti;

b) obbligo di garantire la gratuità e continuità dell'accesso ai servizi bibliotecari la cui tipologia è indicata dal comitato stesso;

c) obbligo di presentare ai soggetti istituzionali contraenti un rendiconto sulla utilizzazione degli eventuali contributi finanziari ricevuti per effetto della convenzione.

2. In relazione all'oggetto le convenzioni si distinguono in:

a) convenzioni generali, per l'adesione delle biblioteche degli enti o soggetti convenzionati alla Organizzazione bibliotecaria nazionale;

b) convenzioni per servizi, per la partecipazione alla gestione ovvero la gestione diretta da parte degli enti convenzionati di uno o più servizi bibliotecari;

c) convenzioni per la partecipazione o la gestione diretta di programmi e progetti finalizzati da parte degli enti convenzionati, ivi compresi la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto alle biblioteche;

d) convenzioni per contratti di ricerca, per l'attivazione di ricerche scientifiche da attivarsi presso biblioteche o archivi dotati di raccolte di particolare rilevanza in ordine all'oggetto specifico della ricerca.

3. Le convenzioni indicano gli impegni e gli oneri, anche per il caso di risoluzione, a carico delle parti contraenti.

#### ART. 10.

*(Gestione dei sistemi bibliotecari locali).*

1. Gli enti locali realizzano, anche a seguito di azioni promozionali delle regioni, forme di collaborazione o accordi di programma per la gestione integrata di sistemi bibliotecari locali.

2. L'individuazione dei bacini di utenza e delle modalità organizzative e finanziarie di prestazione dei servizi può essere effettuata tramite convenzioni ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### ART. 11.

*(Convenzioni di competenza delle regioni e degli enti locali).*

1. Le regioni e gli enti locali, singoli o associati, possono, nei rispettivi ambiti di competenza, stipulare convenzioni ai

sensi dell'articolo 9 con altri enti pubblici o soggetti privati, ivi comprese le biblioteche universitarie e scolastiche, al fine di favorire la valorizzazione e la integrazione delle risorse bibliotecarie, l'ampliamento ed il coordinamento delle strutture, dei servizi ed attività e la loro più ampia utilizzazione pubblica.

2. Gli enti locali organizzano l'attività e la gestione del servizio bibliotecario ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora la forma prescelta sia diversa da quella di cui alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 22 della citata legge n. 142 del 1990, l'azienda, istituzione o società è dotata di personalità giuridica.

3. Gli enti locali assicurano, di norma, l'accesso alle documentazioni pubbliche di cui all'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché a tutte le informazioni delle quali sono comunque in possesso, attraverso il servizio bibliotecario.

#### ART. 12.

*(Disposizioni in materia di personale).*

1. Le biblioteche di cui all'articolo 1, comma 2, si avvalgono esclusivamente di personale che abbia conseguito la laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archivistico e librario, area della biblioteconomia o area della documentazione, per le attività di:

*a*) individuazione della natura e identificazione di beni e raccolte librerie e documentarie su qualsiasi supporto;

*b*) catalogazione dei beni e delle raccolte librerie e documentarie;

*c*) accertamento dello stato di conservazione del materiale librario e documentario e progettazione e scelta degli interventi da effettuare sul medesimo, elaborazione e scelta delle metodologie di restauro, nonché collaudo dei lavori eseguiti;

*d*) pianificazione dell'incremento delle raccolte librerie e documentarie me-

diante l'elaborazione o l'adozione di metodologie di catalogazione e indicizzazione applicate alle diverse tipologie di materiale;

e) elaborazione e diffusione delle informazioni derivanti dalle attività di cui alle lettere precedenti, finalizzate alla conoscenza ed alla fruizione dei documenti;

f) organizzazione, direzione e gestione di servizi bibliotecari e documentari, pubblici e privati;

g) funzioni di perito e di arbitro in ordine a tutte le attribuzioni di cui alle precedenti lettere, ivi compresa la stima patrimoniale.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, vengono definiti i titoli di studio considerati equipollenti ai fini di cui al comma 1.

#### ART. 13.

*(Regolamento di attuazione).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente disposizioni integrative ed attuative dei principi stabiliti dalla presente legge.

#### ART. 14.

*(Norme fiscali).*

1. Le prestazioni erogate dietro corrispettivo dalle biblioteche che fanno parte dell'Organizzazione bibliotecaria nazionale sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Le deducibilità di cui all'articolo 10, commi secondo e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

tembre 1973, n. 597, e loro successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e loro successive modifiche e integrazioni, sono estese agli oneri sostenuti dal soggetto contribuente per la manutenzione, protezione o restauro dei beni librari di cui alla presente legge.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi di intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali, determina le modalità di applicazione della disposizione di cui al comma 2.

#### ART. 15.

*(Norme transitorie).*

1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare ai principi in essa contenuti la propria legislazione in materia di biblioteche pubbliche. Decorso tale termine, in assenza dell'adeguamento prescritto, si applica anche alle biblioteche degli enti locali e delle regioni, nonché alle altre biblioteche di competenza regionale, il regolamento di cui all'articolo 13.

2. Per le attività di cui all'articolo 12, in sede di prima applicazione della presente legge, le biblioteche di cui all'articolo 1, comma 2, possono avvalersi di:

a) coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso lo Stato, enti pubblici e istituzioni di diritto pubblico con un'attività di servizio bibliotecario, per l'accesso al quale sia stato loro richiesto il diploma di laurea;

b) i laureati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno quattro anni abbiano svolto in modo documentabile attività di cui all'articolo 12, come dipendenti di enti e istituzioni pubbliche e private;



c) i laureati che per almeno quattro anni abbiano svolto in modo documentabile attività di cui all'articolo 12, a titolo di collaborazione esterna o consulenza, documentata, con enti o istituzioni pubbliche o private;

d) coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e svolgano, da almeno quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, in sezioni o singoli servizi di una biblioteca o sistema bibliotecario, attività di catalogazione, indicizzazione o classificazione di materiale librario e documentario e di riproduzioni fotografiche, registrazioni magnetiche, audiovisive ed informatiche, servizi di consultazione prestito ed informazioni bibliografiche, di istruzione degli utenti, essendo a conoscenza delle procedure necessarie all'acquisizione del materiale librario e documentario su qualsiasi supporto.